



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA TECNICA**

N°22 del 29/01/2021 registro generale

N.4 del Servizio

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO 31.01.2021/31.01.2024

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio nel proprio ufficio.

Determina N°22 del 29/01/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO
31.01.2021/31.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;

Tenuto conto che:

- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

Rilevato che;

- in data 31/01/2021 scade il mandato al broker incaricato Società AON S.p.A. – Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico – con sede a Cuneo in Piazza Galimberti, 2/b – P. IVA 11274970158;
- in data 31/01/2021 scadono le polizze assicurative dell'Ente per le quali il broker, prima della scadenza del suo incarico, ha avviato la procedura per predisporre i relativi capitolati;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'incarico occorre garantire la continuità del servizio al fine di assicurare la puntuale ricollocazione delle polizze in scadenza al 31/01/2021 e per addivenire ad una tempestiva soluzione delle pratiche dei sinistri che risultano ancora in essere;

Richiamata la Direttiva n. 2 della Giunta comunale del 29.01.2021 nella quale si rileva la necessità di garantire continuità e regolarità del servizio di cui al punto precedente e quindi di proseguire con il rinnovo dell'incarico;

Ravvisata quindi l'opportunità di continuare ad avvalersi dei servizi proposti dalla Società AON S.p.A. – Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico – con sede a Cuneo in Piazza Galimberti, 2/b – P. IVA 11274970158 che in questi anni ha operato in forte sintonia con gli uffici sia per le varie consulenze inerenti ai rischi incombenti sull'Ente sia

per la gestione dei sinistri e tutti i servizi proposti con esperienza professionale, senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto il costo del servizio di intermediazione è gravato esclusivamente sulle Agenzie di assicurazione alle quali sono stati assegnati i contratti assicurativi;

Tenuto conto che il valore dell'incarico da affidare viene commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto a carico delle Compagnie Assicuratrici e che il valore complessivo delle polizze ammonta ad € 41.707,14 annui così suddivisi:

- RCT/RCO € 19.860,00
- RC Patrimoniale € 2.690,00
- Incendio, furto, elettronica € 8.990,00
- Infortuni € 387,13
- Tutela Legale € 3.380,01
- KASKO € 1.300,00
- RC Auto € 5.100,00

Considerato che la provvigione a carico delle Società Assicuratrici è attualmente del 15% per tutte le polizze ad esclusione della polizza RC Auto che è del 6% e della polizza Kasko Kilometrica che è del 10% e pertanto per il periodo dell'incarico (31/01/2021 – 31/01/2024), ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, l'importo complessivo delle provvigioni per una annualità è pari all'importo presuntivo e stimato di € 5.732,07 quindi pari a € 17.196,21 per l'intero triennio;

Rilevato che il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo della soglia di € 40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto;

Vista la disponibilità ad assumere l'incarico di brokeraggio assicurativo per 3 anni pervenuta in data 26/01/2021 Prot. 903 dalla Società AON S.p.A. – Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico – con sede a Cuneo in Piazza Galimberti, 2/b – P. IVA 11274970158 ed il relativo disciplinare d'incarico;

Preso atto che la Società AON Spa svolge attività di brokeraggio Assicurativo ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi presso l'ISVAP al n. B000117871 ed ha istituito un'apposita Divisione Enti Pubblici;

Atteso che alla data odierna non risultano attive né Convenzioni CONSIP, relative al servizio in oggetto, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

Dato atto che:

- le prestazioni del servizio di brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di Legge e della prassi assicurativa, mediante il conferimento una volta concluso l'affidamento delle polizze, da parte delle società assicuratrici di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto "un costo aggiuntivo" per l'Ente;
- il servizio pertanto non ha incidenza diretta di spesa nei confronti dell'Ente come chiarito tra l'altro anche nella giurisprudenza (vedasi TAR di Pescara – Sentenza n. 397 del 26 luglio 2006) in generale per questa fattispecie contrattuale;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo alla Società AON S.p.A. – Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico – con sede a Cuneo in Piazza Galimberti, 2/b – P. IVA 11274970158 per la durata di anni tre, uniformando la scadenza con quella delle polizze assicurative dei vari rami di rischi pertanto, con decorrenza dal presente provvedimento e fino a tutto il 31/01/2024;

Richiamato l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

- le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva Prot. INPS_22975317, con esito regolare che si allega alla presente;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZA1306DEBB;

Dato atto che la presente determinazione contiene gli elementi richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in modo semplificato;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/00;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 47 del 30/12/2020 con il quale è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2021/2022/2023;
- di C.C. n. 48 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. del 18.06.2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/20116 e s.m.i., per le motivazioni esplicitate in premessa, per anni tre con decorrenza dal presente provvedimento e a tutto il 31/01/2024 alla Società AON S.p.A. – Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico – con sede a Cuneo in Piazza Galimberti, 2/b – P. IVA 11274970158, il servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo riguardante la gestione del programma assicurativo del Comune di Susa e la negoziazione, con le Compagnie di Assicurazione, delle coperture e/o modifiche assicurative che si rendessero necessarie.

3. Di dare atto che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti né aggiuntivi per l'amministrazione in quanto la remunerazione, come da prassi di mercato, è a carico delle compagnie con le quali vengono stipulate o rinnovate le coperture assicurative dell'Amministrazione.
4. Di dare atto che il servizio verrà svolto alle condizioni di cui all'allegato disciplinare d'incarico che si approva con il presente provvedimento.
5. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la fornitura in oggetto è stato acquisito il (CIG): ZA1306DEBB, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), CODICE UNICO IPA: QA3OLA.
6. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Susa, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

MARIA GRAZIA DE MICHELE